

delle falegnamerie

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili falegnamerie
e fabbriche di mobili e serramenti del
Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, maggio 2022

Nuovo contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL) – entrata in vigore: 1° maggio 2022

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la presente per comunicarvi che le parti contraenti del contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL), dopo quasi un anno e mezzo di vuoto contrattuale, hanno deciso di sottoscrivere un nuovo CCL per il settore delle falegnamerie, fabbriche di mobili e serramenti.

È volontà dei rappresentanti dell'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e dei sindacati OCST e Unia di continuare a promuovere e a proteggere gli interessi professionali nonché salvaguardare le imprese che operano nel rispetto delle regole dell'arte e dell'etica facendone il proprio punto di forza.

Lo scopo della presente circolare è quello di mettere in evidenza le modifiche apportate al "nuovo" CCL rispetto a quello in vigore sino a dicembre 2020.

Dal **1° maggio 2022** entrano perciò in vigore anche le seguenti rettifiche del contratto collettivo.

Art. 5 Salario in caso di malattia

Le parti contraenti hanno stabilito di introdurre un giorno di carenza a carico dei lavoratori assunti dall'azienda da meno di 4 anni. In questo specifico caso al lavoratore, assente per malattia, non verrà indennizzata la prima giornata di assenza, dopodiché le eventuali altre giornate di malattia dovranno essere indennizzate al 90% dell'ultimo salario corrisposto.

Il salario mensile deve essere versato regolarmente con l'importo netto, rispettivamente il conguaglio deve essere effettuato a fine anno.

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile causa malattia un salario mensile netto pari a quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente. Non sono ammessi giorni di carenza, fatta eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda.

Art. 7 Vacanze collettive

Il nuovo capoverso 3 dà possibilità di derogare al consueto periodo delle vacanze collettive (1-15 agosto):

Il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell'inizio delle vacanze.

Art. 10 Scopo dei contributi paritetici

Vedi circolare "Nuovo Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL) – riscossione contributi paritetici secondo l'art. 10 e seguenti CCL in vigore dal 1° maggio 2022" allegata alla presente.

Art. 1 appendice 2 del CCL

Dal 1° maggio 2022 valgono i seguenti salari minimi:

Conformemente a quanto previsto dall'appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale.

	20 anni o 1° anno esperienza	21 anni o 2° anno esperienza	22 anni o 3° anno esperienza	23 anni o 4° anno esperienza	da 24 anni
Qualificati	23.40	24.45	25.55	26.95	28.40
Posatore specializzato	24.75	25.95	27.10	28.60	30.10
Posatore	24.05	25.20	26.35	27.80	29.25
Ausiliari/CFP	20.35	21.05	22.00	22.90	23.85
Quadri (ad- detto alla pia- nificazione)					30.65

Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l'età. In quest'ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l'età del lavoratore.

	fino a 20 anni	21 anni	22 anni	23 anni	24 anni
Aiuto posatore	20.55	21.80	23.05	24.30	25.60
Manovale	20.20	20.65	21.05	21.50	23.05

Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

I datori di lavoro sono perciò invitati ad adeguare i salari della propria manodopera a partire dal mese di maggio 2022.

Stipendi degli apprendisti

Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d'ora, **esonerati** dal pagamento del contributo professionale.

Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.

Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:

Apprendisti AFC	1° anno	400.00
	2° anno	800.00
	3° anno	1'200.00
	4° anno esame intermedio superato	1'700.00
	4° anno esame intermedio non superato	1'200.00
Apprendisti CFP	1° anno	400.00
	2° anno	800.00

Assicurandovi la nostra completa disponibilità, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie


D. Marandola
Presidente


R. Scerpella
Vicepresidente